Avviso pubblico recante disposizioni per la concessione degli aiuti previsti dal Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali, disciplinati dai novellati artt. 5 e 48 e s. m. e i., della L.R. 18 maggio 2000, n. 95, "Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane".

Il presente Avviso pubblico, "Azioni a favore delle zone montane", stabilisce i termini e le modalità per l'accesso agli aiuti per gli *interventi speciali* per le zone montane, per i quali vengono definite le azioni organiche e coordinate dirette allo sviluppo globale della montagna mediante la tutela e la valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'habitat montano e le interrelazioni dei profili territoriali, economici, sociali, lavorativi e culturali.

Articolo 1

(Finalità)

1. L'intervento, *Azioni a favore delle zone montane*, si pone sia in coerenza con la strategia dell'approvazione della Risoluzione del Parlamento europeo per un'Agenda per le aree montane dell'UE, sia con la normativa nazionale e regionale e con la nuova programmazione europea 2021-2027 della Regione Abruzzo.
2. L'intervento, *Azioni a favore delle zone montane* contempla, altresì, elementi legati alla garanzia e alla riorganizzazione dei servizi alle comunità e la necessità di sviluppo inclusivo sociale ed economico delle aree *montane* al fine di contrastare lo spopolamento dei centri abitati e delle frazioni e di valorizzare il capitale naturale del territorio.
3. Sono *interventi speciali* per le zone montane le azioni organiche e coordinate finalizzate allo sviluppo globale della montagna mediante la tutela e la valorizzazione delle qualità ambientali, della lotta ai cambiamenti climatici, delle potenzialità endogene proprie dell'habitat montano e le proprie interrelazioni con i profili territoriali, economici, socio-sanitari, di inclusione socio-lavorativa, di contrasto alla povertà e culturali.

Articolo 2

(*Destinatari dei finanziamenti e ambiti di utilizzo*)

1. Il Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali, di cui all'art.2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e ss. mm. e ii. - *Nuove disposizioni per le zone montane* - per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019, è destinato a beneficio dei Comuni montani[1] (singolarmente o, nelle diverse forme di aggregazione), delle Unioni di Comuni montani e delle Comunità Montane. (In seguito definiti "enti proponenti" o "destinatari").

2. Non sono inclusi tra i beneficiari i Comuni capoluogo di provincia e quelli con popolazione totale residente superiore a 10.000 abitanti presentanti singolarmente le istanze. Tale limite non è previsto per le istanze presentate da Unioni di Comuni Montani e da Comunità Montane.

3. Le risorse economiche del Fondo hanno valore aggiuntivo rispetto ai contributi ordinari corrisposti ai Comuni montani, alle Unioni dei Comuni montani e alle Comunità montane.

4. <u>Il finanziamento concesso ai destinatari deve essere utilizzato nei seguenti ambiti</u>:

[1] Secondo la corrente classificazione ISTAT.

a) Ambito "contrasto allo spopolamento"

Intervento 1.a.

Progetti finalizzati all'incentivazione agli esercizi commerciali per l'avvio e l'ampliamento dell'offerta anche in forma di multiservizi.

Intervento 2.a

Progetti finalizzati all'incentivazione dell'acquisto della prima casa in proprietà, attraverso la concessione di risorse a nuclei familiari, già residenti o che trasferiscano la loro residenza esclusivamente nei comuni montani, limitatamente ad alloggi o ad immobili già esistenti alla data di pubblicazione dell'Avviso.

Intervento 2.a.1

Progetti finalizzati all'incentivazione del recupero del patrimonio edilizio esistente, adibito o da adibire a prima casa, tramite l'esecuzione di lavori effettuati nell'ambito del sistema delle agevolazioni fiscali attualmente vigenti, e secondo i limiti e le modalità stabilite dal presente Avviso.

Intervento 2.a.2

Progetti finalizzati all'incentivazione della realizzazione di un mix tra i due *Interventi*: **Intervento 2. a** e **Intervento 2.a.1**

Le risorse sono destinate ad erogare un contributo in conto capitale a fondo perduto, a fronte di una spesa direttamente sostenuta dal beneficiario finale e rimasta effettivamente a suo carico, al netto degli sgravi fiscali ove applicabili, per l'acquisto e/o l'esecuzione di lavori di recupero edilizio di un alloggio adibito a prima casa.

b) Ambito "Inclusione socio-lavorativa e sostegno informativo e formativo della fase connessa all'emergenza e post- emergenza epidemiologica da Covid-19".

Sono finanziabili i progetti di seguito specificati come interventi:

Intervento 1b

Progetti finalizzati alla creazione e/o potenziamento dei servizi di tutela socio-sanitaria e di inclusione lavorativa diretti all'incremento dell'occupazione tout court e (con particolare riferimento) alle persone svantaggiate[2];

2

- disoccupazione o inoccupazione ai sensi del D.Lgs. 150/2015;
- appartenenza ad una delle seguenti tipologie di svantaggio:
- soggetti con disabilità non inseriti nelle convenzioni del collocamento mirato ai sensi dell'art. 1, comma 1, Legge, 12 marzo 1999, nr. 68;
- disabili, invalidi civili, psichici e sensoriali, per i quali trovano applicazione le specifiche disposizioni contenute e previste all'art. 11, comma 2, Legge, 12 marzo 1999, nr. 68;
- soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 4, comma 1, Legge, 8/11/1991, nr. 381;
- soggetti inseriti nei programmi di assistenza ai sensi dell'art. 13, Legge, 11 agosto 2003, nr. 228 a favore di vittime di tratta;
- soggetti inseriti nei programmi di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell'art. 18, D. Lgs., 25 luglio 1998, nr. 286 a favore di vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali;
- soggetti inseriti nei programmi di intervento e servizi ai sensi della Leggi, nr. 154/2001 – 38/2009 – 119/2013 a favore di vittime di violenza nelle relazioni familiari e/o di genere,
- over 45 anni;
- immigrati;
- senza fissa dimora;

Intervento 2b
Progetti finalizzati ad attività di carattere informativo e formativo a sostegno della fase connessa all'emergenza e post- emergenza epidemiologica da Covid-19.

c) Ambito "Abbattimento Barriere Architettoniche[3] pubbliche in ambito comunale".

Intervento 1c
Progetti finalizzati alla erogazione di contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici, spazi e aree di interesse pubblico.

Articolo 3

(Individuazione delle risorse, importo degli interventi, cofinanziamento e durata)

1.Il presente Avviso dispone la individuazione dei beneficiari del Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali, di cui all'art.2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e ss. mm. e ii., per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019, e prevede ai sensi dell'art. 5 della L.R. 18 maggio 2000, n. 95," Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane" e ss. mm. e ii. un importo pari a euro 1.081.608,00.
2. Gli enti proponenti, negli ambiti di cui all'articolo 2, co.4, possono destinare il finanziamento, o parte di esso, previo Avviso pubblico, a imprese/nuclei familiari/organismi del terzo settore/Organismi di Formazione. (In seguito definiti "beneficiari finali").
3. Ai destinatari, di cui all'Art. 2 co.1 del presente Avviso, possono essere assegnati finanziamenti di importo massimo così come riferiti rispettivamente agli ambiti ed interventi di pertinenza.

a) Ambito "contrasto allo spopolamento"

Intervento 1.a.

Progetti finalizzati all'incentivazione agli esercizi commerciali per l'avvio e l'ampliamento dell'offerta anche in forma di multiservizi, di valenza annuale o pluriennale ciascuno rispettivamente dell'importo massimo di euro 30.000,00 e di euro 50.000,00.

L'intervento dovrà concludersi entro un anno dal ricevimento del finanziamento nel caso di progetti di valenza annuale, ed entro due anni nel caso di progetti di valenza pluriennale.

Intervento 2.a.

Progetti finalizzati all'incentivazione dell'acquisto della prima casa in proprietà - attraverso la concessione di risorse a nuclei familiari, già residenti o che trasferiscano la loro residenza esclusivamente nei comuni montani, limitatamente ad alloggi o ad immobili già esistenti alla data di pubblicazione dell'Avviso - dell'importo massimo di euro 50.000,00

---

[3] Ai sensi del D.P.R. n. 503/1996 per barriere architettoniche si intendono:
- ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;
- mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque ed in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

L'entità massima del contributo erogabile, attraverso l'ente proponente, al beneficiario finale (nucleo familiare) in caso di acquisto, è pari al 20% delle spese sostenute e documentate per l'acquisto dell'immobile. Il contributo non può essere in ogni caso superiore a € 10.000,00.

Intervento 2.a.1

Progetti finalizzati all'incentivazione del recupero del patrimonio edilizio esistente, adibito o da adibire a prima casa, tramite l'esecuzione di lavori unicamente effettuati nell'ambito del sistema delle agevolazioni fiscali attualmente vigenti, e secondo i limiti e le modalità stabilite dal presente Avviso.

L'entità massima del contributo erogabile, attraverso l'ente proponente, al beneficiario finale (nucleo familiare), in caso di recupero del patrimonio edilizio esistente, è pari al 50% delle spese sostenute e documentate per l'attuazione dell'intervento. Il contributo non può essere in ogni caso superiore a € 10.000,00.

Intervento 2.a.2

Progetti finalizzati all'incentivazione della realizzazione di un mix tra i due *Interventi:* ***Intervento 2.a.*** *e* ***Intervento 2.a.1.***

L'entità massima del contributo finanziabile, attraverso l'ente proponente, al beneficiario finale (nucleo familiare), è pari a € 10.000,00 e sarà erogata prima per la quota di contributo di cui *all'Intervento 2a* (acquisto) e successivamente per la quota di contributo di cui *all'Intervento 2.a.1* (recupero del patrimonio edilizio esistente) eventualmente ancora spettante.

b) Ambito "Inclusione socio-lavorativa e sostegno informativo e formativo della fase connessa all'emergenza e post- emergenza epidemiologica da Covid-19".

Intervento 1b

Progetti finalizzati alla creazione e/o potenziamento dei servizi di tutela socio-sanitaria e di inclusione lavorativa diretti all'incremento dell'occupazione tout court e (con particolare riferimento) alle persone svantaggiate.

L'entità massima del contributo finanziabile all'ente proponente è pari a € 30.000,00.

Intervento 2b

Progetti finalizzati ad attività di carattere informativo e formativo a sostegno della fase connessa all'emergenza e post- emergenza epidemiologica da Covid-19**.**

L'entità massima del contributo finanziabile all'ente proponente è pari a € 30.000,00.

Gli interventi dovranno prevedere, pena l'esclusione, una durata progettuale non inferiore a 6 mesi e concludersi entro, e non oltre, un anno dal ricevimento del finanziamento**.**

c) Ambito "Abbattimento Barriere Architettoniche pubbliche in ambito comunale".

Intervento 1c

Progetti finalizzati alla erogazione di contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici, spazi e aree di interesse pubblico.

L'entità complessiva del fondo da destinare alle istanze presentate dagli enti proponenti è pari a euro 30.000,00

4. Possono anche essere presentate richieste di finanziamento - per gli ambiti “a”, “b” e “c” di cui all’art. 2 co.4 - per interventi di importo superiore a quello previsto per ciascun intervento ma l’importo eccedente dovrà essere coperto da un *cofinanziamento* da parte dell’ente proponente; in tale caso, la eventuale erogazione del finanziamento sarà condizionata dalla effettiva disponibilità del cofinanziamento da parte dell’Ente.

Articolo 4

(Iniziative finanziabili)

1. Gli enti proponenti progetti negli ambiti di cui all’articolo 2, co. 4, possono destinare il finanziamento, o parte di esso, previo Avviso pubblico, a imprese/nuclei familiari/organismi del terzo settore/Organismi di Formazione. (In seguito definiti “beneficiari finali”). In ogni caso, sono finanziabili o escluse le seguenti voci:

AMBITO	FINANZIABILI	ESCLUSE
a) Contrasto allo spopolamento. ***Intervento 1.a.*** Progetti finalizzati all’incentivazione agli esercizi commerciali per l’avvio e l’ampliamento dell’offerta anche in forma di multiservizi	- Acquisto di arredamento e attrezzature nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale del proponente ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni, strettamente necessari al ciclo lavorativo per gli esercizi commerciali. - Realizzazione o partecipazione a siti di e-commerce. - Acquisto o noleggio di strumenti per la realizzazione di un *internet point* e programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali del destinatario. - Acquisto o noleggio di strumenti per la realizzazione di spazi di lavoro condiviso all'interno del centro multiservizi.	- Costo di acquisto delle merci. - Acquisto o nuova costruzione di immobili; Costi relativi alla diffusione dell’ Avviso, alla realizzazione e gestione del progetto.

Intervento 2.a. Progetti finalizzati all'incentivazione dell'acquisto della prima casa in proprietà, attraverso la concessione di risorse a nuclei familiari, già residenti o che trasferiscano la loro residenza esclusivamente nei comuni montani, limitatamente ad alloggi o ad immobili già esistenti alla data di pubblicazione dell'Avviso. ***Intervento 2.a.1.*** Progetti finalizzati all'incentivazione del recupero del patrimonio edilizio esistente, adibito o da adibire a prima casa, tramite l'esecuzione di lavori unicamente effettuati nell'ambito del sistema delle agevolazioni fiscali attualmente vigenti, e secondo i limiti e le modalità stabilite dal presente Avviso. ***Intervento 2.a.2.*** Progetti finalizzati all'incentivazione della realizzazione di un mix tra i due *Interventi*: **Intervento 2a** e **Intervento 2a 1**.	Sono ammissibili esclusivamente le seguenti tipologie di spesa: - relative all'acquisto di immobili come risultante da atto notarile di compravendita, incluse le imposte previste per legge; - relative a lavori (IVA inclusa) eseguiti su immobili di proprietà ad uso residenziale destinati o da destinarsi a prima casa, che siano: - rientranti in interventi di cui all'art. 3 lettere b), c) d) del DPR 380/2001 (Definizione degli interventi edilizi), per i quali spetta una agevolazione fiscale di cui all'art. 16-bis del DPR 917/1986 (Ristrutturazione edilizia); - chiaramente e strettamente riguardanti l'immobile per il quale si chiede il contributo; - effettuate nell'ambito del sistema delle agevolazioni fiscali attualmente vigenti e pagate tramite bonifico bancario da cui risultino: a. la causale del versamento (con riferimento alla norma di cui all' Art. 16-bis Dpr 917/1986); b. l'importo (che deve coincidere con l'importo fattura), il codice fiscale del beneficiario finale del contributo, il codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento o effettivamente sostenute dal beneficiario finale.	Nessuna spesa ulteriore o diversa da quelle indicate fra le spese "Finanziabili" è ammissibile. Pertanto, a puro titolo indicativo non sono ammissibili: - spese notarili, spese bancarie di qualunque genere; - spese di intermediazione; - spese tecniche o di progettazione; - altri oneri connessi ai lavori. Non sono altresì ammissibili spese relative a lavori: - Inerenti parti condominiali o su pertinenze; - relative a immobili residenziali aventi classificazione catastale A/1, A/8 e A/9; - effettuate su immobili non catastalmente censiti. Non saranno in nessun caso ammesse spese pagate e rendicontate con modalità diverse da quelle indicate nel presente Avviso.
b) "Inclusione socio lavorativa e sostegno informativo e formativo della fase connessa all'emergenza e post-emergenza epidemiologica da Covid-19".	Attrezzature, strumenti ed altri supporti informatici. Non potranno superare il 20% del costo complessivo della proposta progettuale. Produzione di materiale didattico informativo ed educativo di pubblicazione cartacea e on-line. Non potranno superare il 20% del costo complessivo della proposta progettuale.	Nessuna spesa ulteriore o diversa da quelle indicate fra le spese "Finanziabili" è ammissibile.

Intervento 1b. Progetti finalizzati alla creazione e/o potenziamento dei servizi di tutela socio-sanitaria e di inclusione lavorativa diretti all'incremento dell'occupazione tout court e (con particolare riferimento) alle persone svantaggiate; ***Intervento 2b.*** Progetti finalizzati ad attività di carattere informativo e formativo a sostegno della fase connessa all'emergenza e post- emergenza epidemiologica da Covid-19**.**	Costi di affidamento a persone fisiche qualificate per attività di sostegno a soggetti appartenenti alle categorie protette di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68., non potranno superare il 30% del costo complessivo della proposta progettuale. I costi di affidamento a persone giuridiche terze di specifiche attività non potranno superare il 30% del costo complessivo della proposta progettuale.	
c) "Abbattimento Barriere Architettoniche pubbliche in ambito comunale". ***Intervento 1c*** Progetti finalizzati alla erogazione di contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici, spazi e aree di interesse pubblico.	-Interventi che riguardano edifici di interesse storico e culturale collocati nei centri storici; -Interventi che riguardano esclusivamente l'abbattimento delle barriere architettoniche in edifici pubblici, spazi e aree di interesse pubblico; -Interventi che prevedono l'acquisto di attrezzature che facilitano l'accesso e di sussidi necessari per assicurare lo svolgimento delle attività, in funzione del tipo e grado di invalidità in strutture scolastiche, culturali, sportive, ricreative, parchi gioco e associative pubbliche o di interesse pubblico;	Nessuna spesa ulteriore o diversa da quelle indicate fra le spese "Finanziabili" è ammissibile.

2. Nell'ambito delle erogazioni dei finanziamenti di cui agli *ambiti a) e c)* trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 e nel Regolamento UE n.651/2014, con riguardo ai parametri dimensionali di piccola impresa.

Articolo 5

(Soggetti legittimati e modalità di presentazione delle domande)

1. Soggetti legittimati a presentare la domanda di finanziamento sono le Comunità montane, i Comuni montani[4] (singolarmente o, nelle diverse forme di aggregazione) e le Unioni di Comuni montani. (In seguito definiti "enti proponenti" o "destinatari").

2. Ciascun ente proponente, pena l'esclusione, può presentare una sola domanda in un solo ambito di utilizzo.

3. La domanda di finanziamento, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente proponente, deve pervenire entro e non oltre il termine di 90 gg. dalla pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (B.U.R.A.T.), a pena di esclusione, al Servizio Riforme Istituzionali e Territoriali (Dipartimento della Presidenza), a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: dpa005@pec.regione.abruzzo.it.

4. La domanda di partecipazione, allegata secondo lo schema nel presente Avviso, deve essere corredata, pena l'esclusione, della seguente documentazione:

a. Dichiarazione del legale rappresentante compilata secondo il formato della allegata "DICHIARAZIONE" dalla quale risulti, tra l'altro, che il finanziamento verrà destinato a iniziative ricadenti nell'ambito territoriale montano per il quale si produce l'istanza e, limitatamente alle istanze inerenti l'art. 2 co.4, *Intervento 1.a* : il numero di esercizi commerciali presenti sul territorio corrispondenti alla classificazione Ateco commercio: 471-Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati e 472-Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati;

b. "SCHEDA DEL PROGETTO" contenente, oltre le specificità riferite a ciascun ambito e intervento, l'illustrazione della iniziativa da finanziare, con l'indicazione degli obiettivi, delle modalità di realizzazione della stessa e dei risultati attesi in termini di supporto all'effettivo esercizio dei diritti della persona e/o al miglioramento della qualità della vita e/o all'efficienza dei servizi resi ed il quadro economico descrittivo dell'utilizzo del finanziamento, i tempi e le fasi di utilizzazione del finanziamento (crono programma), l'indicazione del referente del progetto; le coordinate di tesoreria (IBAN);

c. Delibera/e dell'ente proponente, o di ciascuno dei comuni partecipanti nel caso di aggregazioni, o dell'eventuale ente rappresentativo dell'aggregazione di comuni, avente ad oggetto l'approvazione della richiesta di finanziamento;

Articolo 6

(Verifica della ricevibilità e ammissibilità)

1. La verifica delle condizioni di ricevibilità è assolta dal Servizio Riforme Istituzionali e Territoriali.
2. Non sono ricevibili le domande:
   a) pervenute oltre il termine indicato all'Art. 5 co. 3 del presente Avviso;
   b) consegnate a mano o con modalità difformi da quelle specificate nell'Art. 5, co. 3.
3. La verifica delle condizioni di ammissibilità delle candidature è effettuata dal Servizio Riforme Istituzionali e Territoriali.
4. Saranno considerate inammissibili ed escluse, come tali, dalla valutazione di cui al successivo Art. 7, le

[4] Secondo la corrente classificazione ISTAT.

domande:

a) prive di uno o più requisiti e/o documenti di partecipazione di cui al precedente Art. 5 del presente Avviso;
b) presentate, in forma singola od associata, da soggetti diversi da quelli legittimati, così come individuati al precedente Art. 2, co. 1.

Articolo 7

(Attività di valutazione e formazione delle graduatorie)

1. Il Dirigente del Servizio Riforme Istituzionali e Territoriali provvede, con Determina Dirigenziale, alla costituzione di una Commissione incaricata della valutazione delle domande.
2. La commissione procederà alla valutazione di tutte le istanze provenienti dagli enti proponenti per ogni intervento presentato per ciascun ambito di riferimento, in ordine di punteggio attribuito nell'applicazione dei *criteri di valutazione* riportati nelle allegate schede dei rispettivi ambiti e per ogni intervento degli stessi.
3. A conclusione dell'istruttoria dedicata alla valutazione, la Commissione incaricata stilerà le graduatorie inerenti i progetti presentati per ogni ambito di riferimento.
   a. Graduatoria delle domande ammissibili in ordine di punteggio con indicato l'ammontare massimo del contributo concedibile a ciascuna di esse;
   b Graduatoria delle domande ammesse a contributo e finanziate con le risorse del presente Avviso;
   b. Graduatoria delle domande ammesse ma non finanziate per esaurimento dei fondi.

4. La graduatoria finale delle domande ammesse a contributo e finanziate con le risorse del presente Avviso, comprensiva dei progetti relativi a ciascun ambito di riferimento, verrà approvata con Determina Dirigenziale del Servizio Riforme Istituzionali e Territoriali.
5. I progetti utilmente collocati in graduatoria saranno ammessi a finanziamento nella misura prevista dal presente Avviso pubblico.
6. Le graduatorie hanno validità di 12 mesi dalla data di approvazione.
7. A parità di punteggio le domande saranno finanziate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Articolo 8

(Avvio, vincoli e validità spese intervento)

a) Ambito "contrasto allo spopolamento"

Intervento 1.a.

Progetti finalizzati all'incentivazione agli esercizi commerciali per l'avvio e l'ampliamento dell'offerta anche in forma di multiservizi.

1. I finanziamenti di valenza annuale devono essere spesi entro un anno dal ricevimento del finanziamento; i finanziamenti di valenza pluriennale devono essere spesi entro due anni dalla data di ricevimento del finanziamento.
2. I tempi decorrono dalla data in cui il finanziamento entra effettivamente nella disponibilità dell'ente proponente o dell'ente rappresentativo dell'aggregazione di comuni, da comprovare con dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, e non includono la fase di rendicontazione.

3. L'ente proponente verifica le spese rendicontate dai beneficiari finali e trasmette al Servizio Riforme Istituzionali e Territoriali, entro 60 giorni dalla conclusione del progetto, la relazione finale del responsabile del procedimento contenente:
   a. la dichiarazione di regolare svolgimento del progetto;
   b. la dichiarazione sull'effettivo raggiungimento degli obiettivi del progetto e gli elementi a supporto di tale valutazione;
   c. la dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, da cui risulti che la documentazione giustificativa sia corrispondente alle spese effettive, comprovate e legittime, oltre che riferibili temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento delle spese rendicontate dalle imprese beneficiarie all'ente proponente;
   d. la dichiarazione della sussistenza di eventuali economie residue che saranno restituite alla Regione Abruzzo.
4. La documentazione sopra indicata è da intendersi non esaustiva; la Regione, tramite il Servizio Riforme Istituzionali e Territoriali, si riserva di richiedere ai proponenti ammessi a contributo e finanziati, in considerazione della specifica natura giuridica, documentazione diversa o integrativa.

Intervento 2.a

Progetti finalizzati all'incentivazione dell'acquisto della prima casa in proprietà, attraverso la concessione di risorse a nuclei familiari, già residenti o che trasferiscano la loro residenza esclusivamente nei comuni montani, limitatamente ad alloggi o ad immobili già esistenti alla data di pubblicazione dell'Avviso.

Intervento 2.a.1

Progetti finalizzati all'incentivazione del recupero del patrimonio edilizio esistente, adibito o da adibire a prima casa, tramite l'esecuzione di lavori unicamente effettuati nell'ambito del sistema delle agevolazioni fiscali attualmente vigenti, e secondo i limiti e le modalità stabilite dal presente Avviso.

Intervento 2.a.2

Progetti finalizzati all'incentivazione della realizzazione di un mix tra i due Interventi: **Intervento 2 a** e **Intervento 2a 1.**

1. Per essere ammissibili le spese, presentate all'ente proponente dal beneficiario finale, non devono essere antecedenti la data di approvazione del presente Avviso.
2. La data di riferimento è la data dell'atto di acquisto (***Intervento 2.a***) o la data di emissione del bonifico di pagamento dei lavori (***Intervento 2.a.1****).*
3. In caso di contributo relativo all'acquisto (***Intervento 2.a***), l'atto di compravendita dovrà essere stipulato, dal beneficiario finale, entro 9 mesi dalla data di approvazione della graduatoria.
4. In caso di contributo relativo alla ristrutturazione (***Intervento 2.a.1***), i lavori dovranno essere ultimati entro 2 anni dalla data di approvazione della graduatoria.
5. Per data di ultimazione dei lavori si intende la presentazione della SCEA (*segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità*, di cui all'art. 23 LR 15/2013), qualora la tipologia di intervento la preveda o, altrimenti, la data della comunicazione di fine lavori, qualora la tipologia di intervento non preveda la SCEA.

6. In caso di contributo per intervento misto ***(Intervento 2.a. 2.)*** entrambe le scadenze sopra riportate devono rispettivamente essere garantite.
7. In ogni caso, al termine delle scadenze sopraindicate l'ente proponente deve richiedere al beneficiario finale / al nucleo familiare, ove non già residente, l'obbligo di stabilire la propria residenza anagrafica nell'alloggio oggetto dell'intervento.
8. I beneficiari finali hanno l'obbligo:
   a. di trasferire il domicilio nell'alloggio per il quale è stato richiesto il contributo, richiedendo ed acquisendo la relativa residenza anagrafica entro 6 mesi dalla sottoscrizione dell'atto notarile di acquisto o dalla data di ultimazione lavori, e di mantenerla (anche nel caso fosse già residente) per un periodo minimo di dieci anni a partire dalla data di liquidazione del contributo.
   b. di non locare né alienare l'alloggio, per lo stesso periodo minimo della durante di dieci anni.
9. Qualora nei primi dieci anni insorgano gravi sopravvenuti e documentati motivi, da parte del beneficiario finale, potrà essere richiesta al Servizio Riforme Istituzionali e Territoriali autorizzazione alla alienazione o alla locazione dell'alloggio ad altro residente. Nel caso di autorizzazione alla vendita dovrà essere restituita, alla Regione Abruzzo, una quota del contributo erogato proporzionale agli anni restanti al decennio.
10. Decorso il decennio gli alloggi possono essere alienati o locati liberamente.
11. Il beneficiario finale ha l'obbligo di consentire e agevolare le attività di sopralluogo da parte dell'ente proponente nonché di fornire tutte le informazioni ed i documenti giustificativi delle spese sostenute ed ammesse a contributo, per tutto il periodo in cui sono possibili controlli (nel corso del decennio).
12. L'ente proponente richiede, in via prioritaria, al beneficiario finale la rendicontazione delle spese sostenute per l'intervento. Tale rendicontazione - resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e con le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci, per le sotto indicate fattispecie dell'ambito di utilizzo – deve contenere:

Nel caso di acquisto (***Intervento 2.a):***

a. La data di sottoscrizione dell'atto di acquisto dell'alloggio;
b. Il costo di acquisto incluse le imposte previste per legge.

Nel caso di recupero del patrimonio edilizio esistente (***Intervento 2.a.1),*** la rendicontazione delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori, la quale deve riportare, per ciascuna fattura che concorre al raggiungimento della spesa sostenuta per lavori, i seguenti dati:

a. La data di emissione del bonifico;
b. L'importo pagato;
c. La quota percentuale di beneficio fiscale richiesta;
d. La asseverazione che le fatture si riferiscono a lavori eseguiti unicamente sull'immobile per il quale si richiede il contributo.

Il beneficiario finale dovrà inoltre indicare all'ente proponente:

a. Il codice IBAN sul quale ricevere il contributo, che dovrà essere obbligatoriamente riferito ad un conto corrente intestato o cointestato a sé stesso;
b. La data di residenza o di avvenuta richiesta al Comune della residenza anagrafica.

L'ente proponente dovrà richiedere altresì al beneficiario finale la seguente ulteriore documentazione:

a. Una sintetica descrizione dei lavori svolti;

b. Il rogito di acquisto;
c. Le fatture e i relativi bonifici di pagamento;
d. Le attestazioni ISEE[5];
e. La dichiarazione del professionista abilitato attestante i requisiti dell'immobile oggetto dell'intervento;
f. SCEA (Segnalazione Certificata conformità Edilizia e Agibilità) o comunicazione di fine lavori;
g. Marca da bollo annullata.

Nel caso di progetto per intervento misto ***(Intervento 2.a.2.)***, si procederà, prima, secondo le modalità contemplate per la quota di contributo di cui al precedente ***Intervento 2.a.*** e, successivamente, per la quota di contributo di cui al precedente ***Intervento 2.a.1*** eventualmente ancora spettante, sempre nel limite massimo complessivo di 20.000 euro e, comunque, nei limiti e termini prescritti dal successivo Art. 9 del presente Avviso.

13. In tutti gli interventi progettuali dell'ambito di riferimento, l'ente proponente deve presentare la dichiarazione della sussistenza di eventuali economie residue che saranno restituite alla Regione Abruzzo.
14. La documentazione sopra indicata è da intendersi non esaustiva; la Regione, tramite il Servizio Riforme Istituzionali e Territoriali, si riserva di richiedere ai proponenti ammessi a contributo e finanziati, in considerazione della specifica natura giuridica, documentazione diversa o integrativa.

b) Ambito "Inclusione socio-lavorativa e sostegno informativo e formativo della fase connessa all'emergenza e post- emergenza epidemiologica da Covid-19".

Intervento 1b

Progetti finalizzati alla creazione e/o potenziamento dei servizi di tutela socio-sanitaria e di inclusione lavorativa diretti all'incremento dell'occupazione tout court e (con particolare riferimento) alle persone svantaggiate;

Intervento 2b

Progetti finalizzati ad attività di carattere informativo e formativo a sostegno della fase connessa all'emergenza e post- emergenza epidemiologica da Covid-19

1. L'avvio delle attività dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della determina di approvazione della graduatoria nelle modalità e nei termini indicati nel precedente Art. 8 del presente Avviso.

2.La realizzazione delle attività finanziate secondo quanto stabilito dal presente Avviso può essere affidata a soggetti esterni (terzi) unicamente in caso di specifiche attività aventi natura specialistica, che il proponente non è in grado di svolgere per mancanza di professionalità interne. Tali attività non devono in alcun modo riguardare le funzioni di direzione, coordinamento e gestione del progetto.

[5] Nuclei familiari, aventi ISEE 2020, fino a 40.000,00 euro.

3.L'affidamento a soggetti esterni, delegati di specifiche attività, deve essere indicato sin dalla definizione della proposta progettuale per la quale si presenta la domanda di finanziamento e il relativo costo non deve superare il 30% del costo totale della proposta progettuale.

4.Qualora l'esigenza di affidare a soggetti esterni specifiche attività emerga successivamente - per motivi non prevedibili in fase di presentazione della proposta progettuale e non imputabili all'ente proponente, durante la realizzazione del progetto - l'affidamento deve essere specificamente e preventivamente autorizzato dal Servizio Riforme Istituzionali e Territoriali della Regione Abruzzo sulla base di una motivata richiesta a firma del rappresentante legale dell'ente proponente ed è soggetto a quanto previsto nella Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2/2009.

5.L'Ente proponente ammesso a contributo finanziario dell'iniziativa progettuale relativa all'intervento dell'ambito di riferimento dovrà, inoltre, produrre entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della determina di approvazione della graduatoria di riferimento la seguente ulteriore documentazione:

a) documentazione inerente all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi, dei volontari che eventualmente prenderanno parte alle attività progettuale;
b) comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del progetto;
c) la dichiarazione della sussistenza di eventuali economie residue che saranno restituite alla Regione Abruzzo.

6. La documentazione sopra indicata è da intendersi non esaustiva; la Regione, tramite il Servizio Riforme Istituzionali e Territoriali, si riserva di richiedere agli enti proponenti ammessi a contributo e finanziati, in considerazione della specifica natura giuridica, documentazione diversa o integrativa.

c) Ambito "Abbattimento Barriere Architettoniche pubbliche in ambito comunale".

Intervento 1c

Progetti finalizzati alla erogazione di contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici, spazi e aree di interesse pubblico.

1. I finanziamenti devono essere spesi entro un anno dal ricevimento del finanziamento;
2. I tempi decorrono dalla data in cui il finanziamento entra effettivamente nella disponibilità dell'ente proponente o dell'ente rappresentativo dell'aggregazione di comuni, da comprovare con dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, e non includono la fase di rendicontazione.
3. L'ente proponente a conclusione dei lavori trasmette al Servizio Riforme Istituzionali e Territoriali, entro 60 giorni dalla conclusione del progetto, la relazione finale del responsabile del procedimento contenente:
    a. la dichiarazione di regolare svolgimento del progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell'art. 23 del Codice degli Appalti;
    b. pareri rilasciati dalle Autorità competenti in presenza di vincoli;
    c. presentazione della documentazione finale tecnico amministrativa-contabile;
    d. la dichiarazione sull'effettivo raggiungimento degli obiettivi del progetto e gli elementi a supporto di tale valutazione;

e. la dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, da cui risulti che la documentazione giustificativa sia corrispondente alle spese effettive, comprovate e legittime, oltre che riferibili temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento delle spese rendicontate;
f. la dichiarazione della sussistenza di eventuali economie residue che saranno restituite alla Regione Abruzzo.

4. La documentazione sopra indicata è da intendersi non esaustiva; la Regione, tramite il Servizio Riforme Istituzionali e Territoriali, si riserva di richiedere ai proponenti ammessi a contributo e finanziati, in considerazione della specifica natura giuridica, documentazione diversa o integrativa.

Articolo 9

(Modalità di erogazione del finanziamento)

a) Ambito "contrasto allo spopolamento"

Intervento 1.a.

Progetti finalizzati all'incentivazione agli esercizi commerciali per l'avvio e l'ampliamento dell'offerta anche in forma di multiservizi.

1.Entro i 90 giorni dalla data di pubblicazione della determina di approvazione della graduatoria delle domande ammesse a contributo e finanziate con le risorse del presente Avviso - a cura del Servizio Riforme Istituzionali e Territoriali – sarà erogato il finanziamento, nel rispetto delle prescrizioni e vincoli di cui al precedente Art. 8, agli enti proponenti ammessi a contributo per progetti di valenza annuale o pluriennale in due tranches:

1.a. Una prima quota, a titolo di anticipo, nella misura dell'60% del finanziamento concesso, a seguito della comunicazione di avvio delle attività progettuali, su richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente proponente entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta;

1.b. Una seconda quota, a titolo di saldo, entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente proponente e della documentazione di cui all'Articolo 8 del presente Avviso riguardante l'***Intervento 1.a.***

Interventi 2.a, 2 a.1, 2 a.2

1.Entro i 90 giorni dalla data di pubblicazione della determina di approvazione della graduatoria delle domande ammesse a contributo e finanziate con le risorse del presente Avviso - a cura del Servizio Riforme Istituzionali e Territoriali – sarà erogato il finanziamento secondo le modalità sotto riportate per ciascuno intervento dell'ambito di riferimento.

Intervento 2.a.

Progetti finalizzati all'incentivazione dell'acquisto della prima casa in proprietà, attraverso la concessione di risorse a nuclei familiari, già residenti o che trasferiscano la loro residenza esclusivamente nei comuni montani, limitatamente ad alloggi o ad immobili già esistenti alla data di pubblicazione del presente Avviso.

1. Si applicano le prescrizioni e vincoli contemplati dall'Art.8 del presente Avviso per l'intervento in esso specificato e il contributo sarà liquidato in una unica soluzione a fronte della rendicontazione finale delle spese sostenute, secondo le modalità di cui al presente Avviso.

Intervento 2.a.1.

Progetti finalizzati all'incentivazione del recupero del patrimonio edilizio esistente, adibito o da adibire a prima casa, tramite l'esecuzione di lavori unicamente effettuati nell'ambito del sistema delle agevolazioni fiscali attualmente vigenti, e secondo i limiti e le modalità stabilite dal presente Avviso.

1. Si applicano le prescrizioni e vincoli contemplati dall'Art.8 del presente Avviso per l'intervento in esso specificato e il contributo sarà erogato in due tranches:

a. La prima quota (pari al 60% dell'importo concesso) sarà erogata all'avvio dell'intervento, attraverso i seguenti atti:
   - Comunicazione di Inizio dei Lavori di cui al Permesso di Costruire, ai sensi del Capo II del DPR 380/2001 e ss.ii. mm.;
   - Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, ai sensi dell'Art. 6 *bis* del DPR 380/2001 e ss.ii. mm.;
   - Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ai sensi dell'Art. 22 del DPR 380/2001 e ss.ii. mm.;
b. La seconda quota a saldo (pari al restante 40% dell'importo concesso) sarà erogata alla conclusione dell'intervento (Segnalazione Certificata di Agibilità, ai sensi dell'Art. 24 del DPR 380/2001 e ss.ii. mm.).

Intervento 2.a.2.

Progetti finalizzati all'incentivazione della realizzazione di un mix tra i due Interventi: **Intervento 2 a** e **Intervento 2a 1.**

1. Si applicano le prescrizioni e vincoli contemplati dall'Art.8 del presente Avviso e il contributo sarà liquidato in due modalità:
   a. la prima quota di contributo sarà erogata secondo la modalità prevista dall'*Intervento 2.a.* (acquisto);
   b. la seconda quota di contributo sarà erogata - secondo la modalità prevista dall'*Intervento 2.a.1* (recupero del patrimonio edilizio esistente), eventualmente ancora spettante - alla conclusione dell'intervento progettuale (Segnalazione Certificata di Agibilità, ai sensi dell'Art. 24 del DPR 380/2001 e ss.ii. mm).

b) Ambito "Inclusione socio-lavorativa e sostegno informativo e formativo della fase connessa all'emergenza e post- emergenza epidemiologica da Covid-19".

Intervento 1b

Progetti finalizzati alla creazione e/o potenziamento dei servizi di tutela socio-sanitaria e di inclusione lavorativa diretti all'incremento dell'occupazione tout court e (con particolare riferimento) alle persone svantaggiate;

Intervento 2b

Progetti finalizzati ad attività di carattere informativo e formativo a sostegno della fase connessa all'emergenza e post- emergenza epidemiologica da Covid-19.

1. I finanziamenti agli enti proponenti, o alle aggregazioni degli stessi, sono disposti - entro i 90 giorni dalla data di pubblicazione della determina di approvazione della graduatoria delle domande ammesse a contributo e finanziate con le risorse del presente Avviso - a cura del Servizio Riforme Istituzionali e Territoriali, nel rispetto delle prescrizioni e vincoli di cui al precedente Art. 8 - in due tranches:

a. A ciascun ente proponente ammesso a contributo verrà corrisposto un importo pari al 60% dell'intera somma assegnata, a titolo di anticipo come prima quota, a seguito della comunicazione di avvio delle attività progettuali, su richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente proponente beneficiario del finanziamento entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta;
b. Una seconda quota, a titolo di saldo, entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente proponente ammesso a contributo per gli "*Interventi 1b. e 2b".*

c) Ambito "Abbattimento Barriere Architettoniche pubbliche in ambito comunale".

Intervento 1c

Progetti finalizzati alla erogazione di contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici, spazi e aree di interesse pubblico.

1.Entro i 90 giorni dalla data di pubblicazione della determina di approvazione della graduatoria delle domande ammesse a contributo e finanziate con le risorse del presente Avviso - a cura del Servizio Riforme Istituzionali e Territoriali – sarà erogato il finanziamento, nel rispetto delle prescrizioni e vincoli di cui al precedente Art. 8, agli enti proponenti ammessi a contributo e finanziabili in due tranches:

1.a Una prima quota, a titolo di anticipo, nella misura dell'60% del finanziamento concesso, a seguito della comunicazione di avvio delle attività progettuali, su richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente proponente, entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta e previa presentazione della seguente documentazione:
- progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell'art. 23 del Codice degli Appalti;
- pareri rilasciati dalle Autorità competenti in presenza di vincoli;

1.b Una seconda quota a conclusione dei lavori, a titolo di saldo, entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente proponente e della documentazione di cui al precedente Articolo 8 del presente Avviso.

Articolo10

(Monitoraggio e controllo delle iniziative progettuali finanziate)

1. I progetti degli enti proponenti ammessi a contributo e finanziati saranno oggetto di monitoraggio, in itinere e al termine, tramite a una verifica amministrativo-contabile sulla correttezza delle spese sostenute e sui risultati conseguiti.
2. Ai fini del monitoraggio gli enti proponenti ammessi a contributo e finanziati dovranno trasmettere al Servizio Riforme Istituzionali e Territoriali, entro 30 giorni dalla scadenza del primo semestre (per il cui calcolo si prenderà a riferimento l'avvio delle attività progettuali di cui all'Art. 8 del presente Avviso), una relazione sullo stato di avanzamento del progetto.
3. Entro 60 giorni dalla conclusione delle attività progettuali - sia ai fini della liquidazione del saldo di cui al precedente Art.9, *(Modalità di erogazione del finanziamento),* per gli interventi che contemplano tale modalità

frazionata di finanziamento e sia ai fini della verifica amministrativo-contabile - gli enti proponenti ammessi a contributo e finanziati trasmetteranno tutta la documentazione, ciascun ente proponente secondo le modalità riportate per ciascuno intervento dell'ambito di riferimento come indicato all'Art. 8 del presente Avviso**.**
4. La documentazione deve essere approvata con atto dall'organo di amministrazione dell'ente proponente (o, nelle diverse forme di aggregazione) e accompagnata da una relazione finale sulla realizzazione complessiva delle attività previste dal progetto, secondo le modalità stabilite dal presente Avviso.

Articolo 11

(Varianti progettuali)

1. Su richiesta motivata dell'ente proponente potranno essere previamente ed esplicitamente autorizzate, dal Servizio Riforme Istituzionali e Territoriali, eventuali modifiche delle attività come descritte nella proposta progettuale approvata, a condizione che le stesse non alterino significativamente l'impianto e le finalità del progetto approvato.
2. Non potranno essere disposte né autorizzate rispetto al progetto approvato, le modifiche progettuali relative agli elementi che, in sede di valutazione, determinando l'assegnazione di una quota predeterminata del punteggio finale, hanno consentito in maniera oggettiva il raggiungimento della soglia di finanziabilità del progetto.
3. Eventuali procedure di adozione di varianti non interrompono i termini di durata dei rispettivi interventi progettuali riferiti a ciascun ambito di riferimento del presente Avviso;
4. Le eventuali variazioni compensative al Piano finanziario tra le singole macro voci di spesa che comportino uno scostamento non eccedente il 20% della singola macro voce di spesa dovranno essere evidenziate all'atto della presentazione della rendicontazione e della relazione finale di cui al presente Avviso, precisandone le motivazioni.

Articolo 12

(Esplicitazione delle cause di decadenza, revoche e riassegnazioni)

a) Ambito "contrasto allo spopolamento"

Intervento 1.a.

Progetti finalizzati all'incentivazione agli esercizi commerciali per l'avvio e l'ampliamento dell'offerta anche in forma di multiservizi.

1.L'inosservanza - e la mancata produzione, anche parziale, della documentazione richiesta – delle disposizioni e vincoli previsti all'Art.8 del presente Avviso, senza giustificato motivo, comporterà la decadenza dal finanziamento e il recupero delle somme eventualmente già erogate.

2.Il Servizio Riforme Istituzionali e Territoriali - qualora gli enti proponenti, ammessi a contributo e finanziati, non rispettino la tempistica disposta all' Art. 8 del presente Avviso - provvederà alla revoca del finanziamento ed alla eventuale erogazione dell'importo restituito a favore dell'ente proponente che risulti il primo degli esclusi, secondo l'ordine della graduatoria predisposta dalla Commissione incaricata della valutazione.

Intervento 2.a.

Progetti finalizzati all'incentivazione dell'acquisto della prima casa in proprietà, attraverso la concessione di risorse a nuclei familiari, già residenti o che trasferiscano la loro residenza esclusivamente nei comuni montani, limitatamente ad alloggi o ad immobili già esistenti alla data di pubblicazione dell'Avviso.

Intervento 2.a.1.

Progetti finalizzati all'incentivazione del recupero del patrimonio edilizio esistente, adibito o da adibire a prima casa, tramite l'esecuzione di lavori unicamente effettuati nell'ambito del sistema delle agevolazioni fiscali attualmente vigenti, e secondo i limiti e le modalità stabilite dal presente Avviso.

Intervento 2.a.2.

Progetti finalizzati all'incentivazione della realizzazione di un mix tra i due Interventi: **Intervento 2 a e Intervento 2a 1.**

1.Gli enti proponenti ammessi a contributo e finanziati, sono tenuti a verificare il rispetto di tutte le prescrizioni e vincoli contenuti nel presente Avviso e riferite al beneficiario finale.
2.Il Servizio Riforme Istituzionali e Territoriali procederà alla revoca del contributo concesso e al recupero delle somme eventualmente già erogate dall'ente proponente al beneficiario finale, nei seguenti casi:

a) il nucleo familiare non stabilisca la propria residenza anagrafica nell'alloggio oggetto dell'intervento entro 6 mesi dalla sottoscrizione dell'atto notarile di acquisto o dalla data di ultimazione lavori;
b) il nucleo familiare violi, nei primi dieci anni dalla liquidazione del contributo, l'obbligo della residenza nell'alloggio oggetto dell'intervento;
c) il nucleo familiare venda o affitti l'alloggio nei dieci anni successivi alla data di liquidazione del contributo senza l'autorizzazione del competente Servizio regionale competente;
d) il beneficiario finale comunichi all'ente proponente espressa rinuncia al contributo;
e) qualora ad esito dei controlli da parte dell'ente proponente si accerti, la mancanza dei requisiti di ammissibilità;
f) qualora il beneficiario finale abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, ferme restando le conseguenze previste delle norme penali vigenti in materia;
g) qualora si accerti il mancato rispetto del possesso, da parte del beneficiario finale, anche di uno solo dei vincoli e criteri valutativi di premialità nel caso in cui la riduzione del punteggio conseguente dovesse comportare l'esclusione della domanda dall'elenco di quelle ammesse a contributo e finanziate;
h) qualora si accerti il mancato rispetto dei termini dell'intervento;
i) qualora il beneficiario finale non si renda ripetutamente disponibile ai controlli in loco, e/o non trasmetta la documentazione richiesta entro i termini stabiliti dall' Avviso all'ente proponente.

3. Nei casi di cui al punto g), qualora non ricorrano le condizioni per la revoca, in fase di liquidazione il contributo verrà decurtato del 25%.
4. Qualora uno dei casi sopra descritti avvenga dopo l'erogazione del contributo e comunque entro i dieci anni successivi a far data dalla liquidazione del contributo, si provvederà al recupero delle somme già erogate o della relativa quota di decurtazione di cui al punto precedente, alle quali sarà applicato il tasso di interesse legale decorrente dalla data di erogazione.
5. In caso di revoca o di decurtazione del contributo l'ente proponente comunica al beneficiario finale, con lettera raccomandata o con PEC, l'avvio del procedimento di revoca o di decurtazione e il conseguente recupero ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90 e s.m.e i.

6. Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione gli interessati possono presentare, all'ente proponente, osservazioni scritte corredate da eventuale documentazione.
7. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, che decorrono nuovamente dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine dei 20 giorni.
8. Nel caso di ricevimento di controdeduzioni, al termine dell'istruttoria, l'ente proponente, qualora ritenga non fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, dichiara concluso lo stesso. Nel caso in cui verifichi e accerti fondati i motivi che hanno portato l'avvio del procedimento darà luogo alla emissione del provvedimento di revoca o di decurtazione e di conseguente recupero.
9. Il provvedimento deve contenere le motivazioni dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni presentate. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni, l'ente proponente, darà motivata comunicazione al beneficiario finale interessato.

10.Il Servizio Riforme Istituzionali e Territoriali – qualora dovesse intervenire uno dei casi comportanti la revoca del finanziamento - provvederà alla eventuale erogazione dell'importo revocato a favore dell'ente proponente che risulti il primo degli esclusi, secondo l'ordine della graduatoria predisposta dalla Commissione incaricata della valutazione.

b) Ambito "Inclusione socio-lavorativa e sostegno informativo e formativo della fase connessa all'emergenza e post- emergenza epidemiologica da Covid-19".

Intervento 1b

Progetti finalizzati alla creazione e/o potenziamento dei servizi di tutela socio-sanitaria e di inclusione lavorativa diretti all'incremento dell'occupazione tout court e (con particolare riferimento) alle persone svantaggiate.

Intervento 2b

Progetti finalizzati ad attività di carattere informativo e formativo a sostegno della fase connessa all'emergenza e post- emergenza epidemiologica da Covid-19.

1. L'Inosservanza - e la mancata produzione, anche parziale, della documentazione richiesta – delle disposizioni e vincoli previsti nel presente Avviso, senza giustificato motivo, comporterà la decadenza dal finanziamento e il recupero delle somme eventualmente già erogate.
2. Oltre alle specifiche prescrizioni di cui all'Art. 8 del presente Avviso, relativo agli interventi dell'ambito di riferimento, il Servizio Riforme Istituzionali e Territoriali potrà disporre l'interruzione del progetto e la revoca del finanziamento qualora l'ente proponente:

a) perda i requisiti di legittimazione previsti per la partecipazione al presente Avviso e per l'esecuzione delle attività di progetto;
b) non sia in regola con gli obblighi assicurativi dei volontari;
c) interrompa o modifichi, senza la previa autorizzazione del Servizio Riforme Istituzionali e Territoriali, l'esecuzione del progetto finanziato;
d) compia gravi inadempienze nell'attività di reporting - relazione semestrale e finale - e/o nella comunicazione dei dati riguardanti il monitoraggio;
e) compia gravi irregolarità contabili, rilevate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di eventuali controlli in itinere;
f) apporti, rispetto al progetto approvato, variazioni relative agli elementi che - in sede di valutazione, determinando l'assegnazione di una quota predeterminata del punteggio finale - hanno consentito in maniera oggettiva il raggiungimento della finanziabilità del progetto ai sensi del presente Avviso; nonché, in via generale, qualora vengano accertate situazioni dalle quali risultino l'impossibile o non proficua

prosecuzione del progetto o un uso delle risorse pubbliche non conformi alle finalità del presente Avviso o il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel presente Avviso.

3. Il Servizio Riforme Istituzionali e Territoriali – qualora dovesse intervenire per l'ente proponente uno dei casi sopra descritti di revoca del finanziamento - provvederà alla eventuale erogazione dell'importo revocato a favore dell'ente proponente che risulti il primo degli esclusi, secondo l'ordine della graduatoria predisposta dalla Commissione incaricata della valutazione.

c) Ambito "Abbattimento Barriere Architettoniche pubbliche in ambito comunale"

Intervento 1c

Progetti finalizzati alla erogazione di contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici, spazi e aree di interesse pubblico.

1.L'inosservanza - e la mancata produzione, anche parziale, della documentazione richiesta – delle disposizioni e vincoli previsti all'Art.8 del presente Avviso, senza giustificato motivo, comporterà la decadenza dal finanziamento e il recupero delle somme eventualmente già erogate.

2.Il Servizio Riforme Istituzionali e Territoriali - qualora gli enti proponenti, ammessi a contributo e finanziati, non rispettino la tempistica disposta all' Art. 8 del presente Avviso - provvederà alla revoca del finanziamento ed alla eventuale erogazione dell'importo restituito a favore dell'ente proponente che risulti il primo degli esclusi, secondo l'ordine della graduatoria predisposta dalla Commissione incaricata della valutazione.

3. Non saranno ammesse a finanziamento le domande relative ad interventi che siano stati già realizzati o che abbiano già avuto inizio alla data della presentazione della domanda medesima.

Articolo 13
(Informazioni generali)

1.La Struttura organizzativa cui è attribuito il procedimento e l'adozione dei relativi provvedimenti amministrativi è il Dipartimento Presidenza – Servizio Riforme Istituzionali e Territoriali (DPA005) della Regione Abruzzo, con sede in Via Passolanciano, 175 – 65127 Pescara.

2. Il Responsabile del procedimento è il Dott. Luciano Longobardi del predetto Servizio.

3. Eventuali richieste di chiarimento relative al presente Avviso possono essere avanzate, a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (B.U.R.A.T.), entro e non oltre due giorni antecedenti la scadenza del presente Avviso, esclusivamente al seguente indirizzo di posta certificata*: dpa005@pec.regione.abruzzo.it*.

4. Il presente Avviso e la relativa modulistica sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, all'indirizzo: https://www.regione.abruzzo.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (B.U.R.A.T.).

5.Il Servizio competente, per ogni singolo intervento progettuale contemplato dal presente Avviso, si riserva in ogni caso di effettuare controlli e disporre eventuali atti di autotutela amministrativa anche nel corso della realizzazione del progetto e, nel caso di esito negativo dell'accertamento, provvede al recupero delle risorse erogate.